

Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244 ed in particolare l'articolo 2 comma 198 recante l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n.197 concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 23 luglio 2009, n.99 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e, in particolare, l'art.7 comma 20 che ha soppresso l'Istituto per la promozione industriale e ha trasferito le competenze e il personale al Ministero dello sviluppo economico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n.159 e 7 settembre 2010 n.160;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58 istitutivo dell'Agenzia Nazionale di regolamentazione postale nonché il decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 che ha soppresso la predetta Agenzia devolvendone le relative competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto l'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 e successive modificazioni ed integrazioni nella parte in cui sopprime l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), istituisce l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane individuandone l'assetto organizzativo e le funzioni nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012 col quale sono state

individuare, fra l'altro, le risorse umane facenti capo al soppresso Istituto ICE da trasferire al Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 11 novembre 2011, n.180 e, in particolare, l'articolo 17 recante l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 , n.27;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134 ed in particolare l'art. 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante :” Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare, l'art. 2 comma 10 in cui si prevede che a seguito della riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di livello dirigenziale generale, le amministrazioni adottino i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti nonché l'articolo 12, comma 49 che sopprime l'Associazione Italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” e comma 54 che stabilisce che il personale in servizio a tempo indeterminato della soppressa Associazione è trasferito al Ministero dello Sviluppo economico;

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed in particolare l'articolo 35 che ha istituito il Desk Italia- Sportello attrazione investimenti esteri;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n.4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Gennaio 2013 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto di appartenenza, in attuazione dell'articolo 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135; e in particolare l'allegata tabella 2 relativa alla rideterminazione della dotazione organica del Ministero dello Sviluppo economico;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento.

Articolo 1 *Organizzazione*

1. Il Ministero dello Sviluppo economico, di seguito denominato "Ministero", è articolato nei Dipartimenti di cui all'articolo 2 ed in quattro Servizi Centrali, di livello dirigenziale generale, di cui agli articoli da 19 a 22.

Articolo 2 *Dipartimenti del Ministero*

1. I dipartimenti del Ministero sono:
 - a) Il Dipartimento per l'impresa, l'internazionalizzazione, l'energia e le comunicazioni;
 - b) Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
2. Ciascun dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui, rispettivamente, all'articolo 4 ed all'articolo 16.

Articolo 3 *Capi dei dipartimenti*

1. I capi dei dipartimenti del Ministero, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun dipartimento, sono nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, esercitano i poteri di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e svolgono, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione, i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Sono direttamente responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da essi dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. A tal fine sono titolari delle attribuzioni elencate nelle lettere da a) ad h) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, rappresentano unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, e provvedono:
 - a) ad assicurare la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni;
 - b) a curare lo sviluppo della collaborazione operativa fra le direzioni generali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico;
 - c) a sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le direzioni generali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative;
 - d) ad assicurare l'unitarietà e il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale del Dipartimento in raccordo con le altre strutture e servizi del Ministero.

Articolo 4

Competenze del Dipartimento per l'impresa, l'internazionalizzazione, l'energia e le comunicazioni e relative direzioni generali.

1. Il Dipartimento per l'impresa, l'internazionalizzazione, l'energia e le comunicazioni svolge le seguenti funzioni:
 - a) promozione della competitività e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, tutela e sviluppo della proprietà industriale ed intellettuale, lotta alla contraffazione, tutela dei consumatori e promozione e regolazione della concorrenza di mercato;
 - b) definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione, trasformazione e uso dell'energia, promuovendo la competitività, lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica;
 - c) promozione, sviluppo e disciplina del settore delle comunicazioni, rilascio dei titoli abilitativi nonché attività di pianificazione, controllo, vigilanza e sanzionatoria.
2. Il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
 - a) Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese;
 - b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
 - c) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
 - d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
 - e) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
 - f) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
 - g) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;
 - h) Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il nucleare;
 - i) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
 - m) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
 - n) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.
3. Costituiscono, inoltre, articolazioni del dipartimento gli uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
 4. A supporto del dipartimento operano:
 - la Segreteria tecnica di cui all'*articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, e successive modificazioni;
 - il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'*art.3 della legge 11 maggio 1999, n.140*.

Articolo 5

Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

1. La Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) politiche per lo sviluppo della competitività, per la promozione della ricerca e dell'innovazione, per la diffusione di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico; politiche per la finanza d'impresa;
 - b) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; Osservatorio unico per le attività produttive;
 - c) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e con gli altri soggetti pubblici che attuano programmi e interventi in favore delle imprese per lo sviluppo della competitività;
 - d) azioni per il coordinamento e l'integrazione delle politiche per lo sviluppo della competitività con le politiche territoriali; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti (*smart specialization*) e coordinamento con i livelli regionali;
 - e) politiche e programmi per l'attrazione degli investimenti esteri- Desk Italia – Sportello attrazione investimenti esteri di cui all'art. 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - f) politiche per i distretti industriali e le reti d'impresa;
 - g) politiche industriali comunitarie ed internazionali, profili comunitari inerenti i regimi di aiuto ed attività relative al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato; attività connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.) ed ai rapporti con l'OCSE;
 - h) politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia; politiche ed interventi per l'industria aerospaziale;
 - i) politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico, all'Unione europea e agli altri organismi internazionali;
 - j) politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpite da crisi;
 - k) politiche per lo sviluppo di imprese innovative;
 - l) politiche e programmi per il recupero e la reindustrializzazione dei siti produttivi inquinati e per la riconversione a sistemi produttivi eco-compatibili e al riutilizzo delle materie prime; azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;
 - m) politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l'economia nazionale; politiche e interventi per le industrie alimentari, per la mobilità sostenibile, per i settori di base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per il made in Italy;
 - n) politiche e programmi in favore delle piccole e medie imprese e per l'artigianato; monitoraggio dell'attuazione dello Small Business Act (S.B.A.); supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n.180; responsabilità sociale delle imprese;
 - o) politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa;
 - p) attività di raccordo con le Camere di CIAA subentrante alle Stazioni sperimentali indicate nell'allegato 2 al decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e soppresse dall'art.7 comma 20 del medesimo decreto legge;
 - q) crisi d'impresa; gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
- 2** Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n.180, sono individuate dal dal Capo del dipartimento, su proposta del Garante.

Articolo 6

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

1. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) indirizzi e promozione in materia di Politiche anticontraffazione;
 - b) segretariato del Consiglio nazionale anticontraffazione;
 - c) gestione delle attività di assistenza e supporto all'utenza in materia di contrasto alla contraffazione; gestione call center ed indirizzo di posta elettronica dedicato; assistenza e supporto imprese all'estero;
 - d) monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione; raccolta dei dati in possesso delle autorità competenti in ambito nazionale ed internazionale, delle associazioni di categoria e delle imprese in materia di lotta alla contraffazione e gestione banca dati;
 - e) analisi, predisposizione dei rapporti sull'andamento del fenomeno e proposte normative conseguenti;
 - f) attività di raccordo con le altre Direzioni generali, con le forze di polizia, con l'Agenzia delle dogane e con le altre amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta alla contraffazione;
 - g) attività di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione;
 - h) politiche per la promozione della proprietà industriale, relazioni con istituzioni e organismi comunitari ed internazionali in materia di proprietà industriale;
 - i) invenzioni e modelli di utilità;
 - j) disegni e modelli - brevetti nazionali, europei ed internazionali;
 - k) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla registrazione dei marchi;
 - l) affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle registrazioni e segreteria della commissione ricorsi.
2. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale che lo rappresenta all'esterno.

Articolo 7

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni per le politiche di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

- a) promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- b) accreditamento degli Sportelli unici per le attività produttive e delle Agenzie per le imprese;
- c) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;
- d) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attività di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta

- dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e dell'elenco dei marchi di qualità dei servizi;
- e) statistiche sul commercio e sul terziario;
 - f) servizi assicurativi, normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con l'IVASS, vigilanza su alcuni fondi di garanzia gestiti dalla CONSAP SpA nel settore assicurativo;
 - g) politiche europee ed internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
 - h) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli;
 - i) politiche, normativa e progetti per i consumatori;
 - j) tenuta dell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori, supporto e segreteria al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);
 - k) gestione del punto di contatto-infoconsumatori, del Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell'Unità centrale di notifica, del punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);
 - l) normativa ed adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi;
 - m) qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza dei prodotti e loro conformità e sorveglianza sul mercato;
 - n) normativa tecnica;
 - o) manifestazioni a premio;
 - p) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali;
 - q) normativa sul registro imprese e su repertorio delle attività economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attività delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;
 - r) vigilanza su Consorzio Infomercati, Unioncamere, Camere di commercio, loro Unioni e Aziende speciali;
 - s) normativa per la sicurezza degli impianti degli edifici, degli ascensori, delle macchine e di taluni impianti industriali e provvedimenti per le relative attività di verifica;
 - t) esercizio delle funzioni di Autorità nazionale italiana per l'accreditamento e punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99; svolgimento delle ulteriori attività demandate al Ministero dalla medesima legge e controllo su ACCREDIA.

2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2 comma 198 della legge 24 dicembre 2007, n.244 sono individuate dal Capo del dipartimento su proposta del Garante.

Articolo 8

Direzione generale per la politica commerciale internazionale

1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti per la parte di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) attività funzionali all'accesso di prodotti, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri;
- b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale;
- c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonché negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;
- d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;
- e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;
- f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa;
- g) attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia);
- h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione;
- i) tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del Made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale;
- j) attuazione, per la parte di competenza del Ministero, delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993";

Articolo 9

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi; attività di supporto tecnico alla Cabina di regia di cui al comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali;
- b) partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione delle politiche di promozione; attività di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia; coordinamento e organizzazione delle missioni di natura commerciale;
- c) segreteria tecnica dell'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

- d) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Università e Parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale;
- e) crediti all'esportazione e relative attività di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; rapporti con la società per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); attività funzionale alla facilitazione del commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti;
- f) coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint);
- g) esercizio delle funzioni di cui al decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, relative a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, fermo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera n);
- h) programmi di promozione straordinaria del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- i) collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- j) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;
- k) elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione finanziaria comunitaria e nazionale;
- l) rapporti con la Simest ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990 n.100 come modificata dall'articolo 23 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Articolo 10

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;
- b) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia – Direzione UNMIG;
- c) relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari, con le amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie;
- d) promozione di intese e accordi con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;
- e) programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;
- f) definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;
- g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in Paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale;
- h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica e autorizzazioni dell'attività di stoccaggio;

- i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria;
- l) laboratori di analisi e sperimentazione;
- m) metanizzazione del mezzogiorno;
- n) ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
- o) statistiche, analisi e previsioni sulle risorse minerarie ed energetiche.

Articolo 11

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture Energetiche

1. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

- a) strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale;
- b) rappresentanza e partecipazione alle attività dell'Unione Europea e degli organismi comunitari e internazionali per le materie dell'energia in coordinamento con le altre Direzioni di settore;
- c) relazioni con le organizzazioni comunitarie ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori del mercato e infrastrutture gas e dei prodotti petroliferi e carburanti; norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;
- d) impianti strategici di lavorazione e deposito, logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;
- e) mercato del gas naturale e sicurezza degli approvvigionamenti ;
- f) reti di trasporto e infrastrutture di approvvigionamento del gas naturale ;
- g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;
- h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;
- i) rapporti con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli enti europei di settore, nelle materie assegnate alla Direzione;
- j) promozione di intese e accordi con le altre amministrazioni statali, le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa, l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture concernenti le materie della Direzione;
- k) indirizzi, direttive e rapporti con le società Gestore dei mercati energetici – Gme Spa, Gestore dei servizi elettrici – Gse Spa, Acquirente unico Spa e Cassa Conguaglio GPL nelle materie di competenza;

Articolo 12

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

1. La Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

- a) indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico, la promozione della concorrenza e la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica;
- b) rapporti con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli enti europei di settore, nelle materie assegnate alla Direzione;

- c) produzione di energia elettrica e sicurezza delle forniture; interventi di prevenzione e gestione delle crisi;
- d) sviluppo delle reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica; indirizzi a Terna SpA ed ai gestori di reti elettriche;
- e) indirizzi, direttive e rapporti con le società Gestore dei mercati energetici – Gme Spa, Gestore dei servizi elettrici – Gse Spa, Acquirente unico Spa, SO.G.I.N. SpA e ENEA nelle materie di competenza;
- f) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari;
- g) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali, finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane;
- h) definizione di piani, programmi e strumenti di incentivazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti e l'attuazione di obiettivi ed accordi europei ed internazionali;
- i) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia;
- j) definizione di piani, programmi e strumenti di incentivazione per il risparmio e l'efficienza energetica, lo sviluppo delle tecnologie di settore e la promozione della domanda attiva;
- k) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia;
- l) programmi, sviluppo delle tecnologie e piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
- m) ricerca di sistema per il settore elettrico, analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione di accordi con ENEA, organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza;
- n) programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile;
- o) relazioni con le organizzazioni comunitarie ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della Direzione; norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;
- p) promozione di intese e accordi con le altre amministrazioni statali, le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa, l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile.
- q) gestione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, recepito con la legge 31 luglio 2005, n. 160.

Articolo 13

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;

- b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;
- c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
- d) controllo delle emissioni radioelettriche;
- e) coordinamento amministrativo e tecnico degli Ispettorati territoriali;
- f) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;
- g) accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del mercato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269.
- h) collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;
- i) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
- j) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- k) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;
- l) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze;
- m) assistenza tecnica agli Ispettorati in materia di interferenze elettriche;
- n) esercizio delle funzioni relative alla Fondazione Ugo Bordoni, fermo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera n)

Articolo 14

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

La Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività internazionale nonché attività preordinate al recepimento delle norme comunitarie per la parte di propria competenza;
- b) disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
- c) affidamento del servizio universale sulla base dell'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione e verifica, nel periodo transitorio disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sull'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A.;
- d) attività finalizzate al perfezionamento del contratto di programma con il fornitore del servizio universale;

- e) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e delle licenze ed autorizzazioni postali, tenuta del registro degli operatori;
- f) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
- g) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- h) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
- i) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica e dagli oneri di servizio universale per i servizi di comunicazione elettronica;
- j) accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio di licenze e autorizzazioni postali; coordinamento degli Ispettorati territoriali per lo svolgimento delle relative attività di sorveglianza e controllo;
- k) rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni funzionali all'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'art. 2, comma 4, lettera f e art. 21, comma 8 del Decreto Legislativo n. 261/1999 e successive modifiche;
- l) valutazione delle tariffe con riferimento alle agevolazioni all'editoria;
- m) gestione dei fondi per gli oneri di servizio universale nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e nel settore postale e del programma infrastrutturale per la banda larga;
- n) predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo e contabile relative all'esercizio delle stazioni radioelettriche, in particolare, per il settore radio marittimo ed aeronautico, rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio tramite esami degli apparati radioelettrici e dei certificati di sicurezza radioelettrica;
- o) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali.
- p) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
- q) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
- r) attività volta a garantire il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazioni, ai sensi dell'art. 13 comma 6, lett. f) del decreto legislativo 259/2003; attività prevista dall'art. 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni

elettroniche) in relazione alle prestazioni a fini di giustizia effettuate dagli operatori a fronte di richiesta di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti Autorità giudiziarie; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali ed internazionali.

Articolo 15

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti ambiti:

- a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni. Attività di studio e di analisi funzionale alle competenze attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale dalla lett. b) del decreto legge 2 giugno 2012 n.83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n.134;
- b) partecipazione, anche in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, nonché per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;
- c) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione (NSO), per la qualità e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, comunitari ed internazionali;
- d) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
- e) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialità e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
- f) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003. Internet Governance; attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali sul tema;
- g) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore con oneri a carico dei committenti;
- h) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche nonché negli altri settori di competenza del Ministero;
- i) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica;
- j) organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;
- k) organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2003); tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CE.VA.);

- l) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di qualità; misure di qualità;
- m) metrologia; sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;
- n) attività di formazione tecnico-scientifica del personale del Ministero e della P.A. nonché attività di alta specializzazione tramite l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione; prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;
- o) supporto tecnico alle azioni in ambito nazionale ed internazionale connesse al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale;
- p) attività di pertinenza del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale come individuato, presso il Ministero, dal comma 4 dell'art.16 bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259; relative attività di raccordo con soggetti istituzionali competenti;
- q) individuazione, ai sensi dell'art.16 bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, delle misure tecnico organizzative di sicurezza ed integrità delle reti, verifica del rispetto delle stesse e notifica degli incidenti informatici agli organi comunitari competenti;
- r) rappresentanza del Ministero nel Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2013 n. 67251 pubblicato nella G.U.R.I. del 19 marzo 2013 n. 66.

Art.16

Competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e relative Direzioni generali.

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza.
2. Il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
 - a) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
 - b) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
3. Costituiscono, inoltre, ulteriore articolazione del Dipartimento uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
4. A supporto del dipartimento opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con *decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430*, che se ne avvale anche per l'eventuale ausilio dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.

Articolo 17

Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria si articola in nove Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) coordinamento e definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e nazionali, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario e nazionale;
- b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;
- c) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;
- d) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;
- e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;
- f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;
- g) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione, programmazione e gestione del Piano Azione e Coesione e di altri interventi in materia di politiche di sviluppo, finanziati a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 16 aprile 1987, provenienti da processi di riprogrammazione dei programmi comunitari ovvero finalizzate ad interventi che affiancano i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;
- h) inoltrare agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
- i) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
- j) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;
- k) esercizio delle funzioni previste dal *Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006*, relativamente ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
- l) analisi in materia di struttura e tendenze socio-economiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio-economico territoriale; progetto «obiettivi di servizio» del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;
- m) analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politiche pubbliche;
- n) analisi delle politiche e degli strumenti per lo sviluppo territoriale locale; relative statistiche e indicatori;

- o) progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con organismi internazionali.

Articolo 18

Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

- a) coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, in particolare nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal FSC;
- c) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;
- d) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonché la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;
- e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro;
- f) proposte normative relative al FSC e istruttoria delle delibere di riparto e assegnazione delle risorse del FSC da parte del CIPE;
- g) programmazione finanziaria del FSC; verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FSC e della programmazione unitaria di politica regionale; costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione;
- h) gestione contabile del FSC e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti;
- i) sviluppo e implementazione dei sistemi informativi della Direzione medesima e della Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e supporto informatico; attività correlate alla prosecuzione della gestione dei sistemi informativi in uso da parte del Servizio centrale per gli incentivi alle imprese;
- j) progetti per il miglioramento delle competenze tecnico-amministrative degli organi per le politiche regionali.

Articolo 19
Servizio centrale per gli incentivi alle imprese

1. Il Servizio centrale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:

- a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;
- b) gestione, per la parte di competenza del Ministero, di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo e per l'innovazione tecnologica, gli appalti precommerciali, nonché programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;
- c) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitività delle imprese;
- d) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione;
- e) gestione di programmi e interventi volti, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitività ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa di rilevanza nazionale;
- f) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;
- g) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU);
- h) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttività delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici;
- i) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro;
- j) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle società cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in società di promozione e sviluppo delle società cooperative;
- k) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
- l) gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri;
- m) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;
- n) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze del Servizio, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;
- o) esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali nazionali nella titolarità del Ministero;
- p) supporto, nelle materie di competenza alle attività inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale

- q) attività finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 e gestione delle relative banche dati;
- r) attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;
- s) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea.
- t) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'art. 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- u) coordinamento amministrativo e tecnico degli uffici periferici.

Articolo 20

Servizio centrale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

Il Servizio per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) vigilanza sul sistema cooperativo;
- b) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;
- d) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) vigilanza sulle Società Cooperative Europee;
- f) Albi delle società cooperative;
- g) gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e dei consorzi agrari
- h) vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione;
- i) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;
- j) politiche per la gestione conservativa delle crisi e dell'insolvenza delle imprese;
- k) procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
- l) attività di vigilanza nei confronti della società «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» e connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- m) vigilanza sull'Ente Nazionale per il Microcredito, sul Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e sulla Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- n) esercizio delle funzioni di vigilanza relative all'ordinamento, alla nomina degli organi e alla approvazione dei bilanci dei seguenti enti e società: ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ENEA- Agenzia nazionale per

le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Fondazione Ugo Bordoni, Cassa conguaglio GPL, spa GSE – Gestore servizi energetici;

- o) monitoraggio e verifica dei risultati degli enti e società vigilati e partecipati dal Ministero attraverso un rapporto di piena conoscenza delle attività svolte dagli enti e dalle società stesse;
- p) supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

- 2. Le risorse, umane e strumentali della struttura di cui al punto r) sono individuate dal Direttore del Servizio, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- 3. Per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e verifica di cui alla lettera o), il Servizio si avvale, sentito il Capo Dipartimento competente, del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 16, comma 4

Articolo 21

Servizio Centrale per l'organizzazione, il bilancio e le risorse umane

1. Il Servizio centrale per l'organizzazione, il bilancio e le risorse umane elabora linee e strategie generali in materia di innovazione organizzativa; cura la gestione delle risorse umane, le relazioni sindacali, la comunicazione istituzionale nonché il bilancio del Ministero e la programmazione delle risorse finanziarie. Esso si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
- b) coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
- c) attività di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza;
- d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
- e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
- f) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
- g) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
- h) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione integrativa e decentrata;
- i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
- j) politiche del personale per le pari opportunità e per il benessere del personale;
- k) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro;
- l) gestione e valorizzazione del polo culturale;

m) attività-stralcio inerenti la chiusura della liquidazione dell'IPI- Istituto promozione Industriale, soppresso dal decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Articolo 22

Servizio centrale per i sistemi informativi e le risorse strumentali

1. Il Servizio centrale per i servizi informativi e le risorse strumentali elabora linee e strategie generali in materia di digitalizzazione dell'amministrazione ed evoluzione del sistema informativo comune, assolve ai compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, assicura il funzionamento dei servizi comuni e degli affari generali dell'Amministrazione, cura la logistica e provvede all'acquisizione di beni e servizi in gestione unitaria. Esso si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

- a) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero;
- b) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- c) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
- d) gestione del patrimonio
- e) logistica e servizi tecnici;
- f) gestione dei servizi comuni e affari generali.

Articolo 23

Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

1. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, secondo la Tabella allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, possono essere attribuiti fino a tre incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 24

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel numero complessivo di centocinquantuno posti di funzione, si provvede, anche ai sensi dell'art.2 comma 10 lettere c) e d) del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17 comma 4 bis lett. e) della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta dei Direttori generali interessati, sentite le Organizzazioni sindacali.
2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale secondo la Tabella di cui all'articolo 23 possono essere attribuiti fino a nove incarichi presso gli Uffici di diretta

collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance-OIV.

Articolo 25

Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

1 Fino all'adozione del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 24, comma 1, ciascun dipartimento e servizio opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

TABELLA A

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
TABELLA ORGANICI DIRIGENZIALI	
DIRIGENTI PRIMA FASCIA	23*
DIRIGENTI SECONDA FASCIA	151**
TOTALE	174

*DI CUI NUMERO 3 CON INCARICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165 E NUMERO 1 PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.

**DI CUI NUMERO 9 PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E 1 PRESSO L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE